



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza n. 2/23

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di marzo, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Raffaele Potenza Presidente f.f.

Cons. Carlo Schilardi Componente

Cons. Giulio Veltri Relatore

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello proc. CS1/23 presentato da Baby Race srl avverso la decisione n. 159 del Collegio dei Commissari Sportivi, presa nel corso della gara del campionato WSK Champions Cup - Circuito SOUTH GARDA KARTING in Lonato del Garda il giorno 29.01.2023 - Classe Mini - G3 - FINAL pronuncia la seguente

SENTENZA

La Babyrace srl ha proposto appello avverso la decisione n. 159, presa dal Collegio dei Commissari Sportivi nel corso della gara del Campionato WSK Champions Cup - Circuito SOUTH GARDA KARTING in Lonato del Garda il giorno 29.01.2023 - Classe Mini - G3 - FINAL, nei confronti del pilota n. 520 Zulfikari Iskender. Decisione con la quale quest'ultimo è stato escluso dalla gara per "frode intenzionale" a norma dell'art. 33 y) RDSK 2023 per avere aggiustato la carenatura anteriore della vettura in modo da sottrarsi alla penalità in tempo prevista dal regolamento di gara per l'ipotesi di non conforme posizionamento della stessa.

Dagli atti del giudizio emerge che i Commissari sportivi hanno dato rilievo a due circostanze istruttorie: 1) la documentazione fotografica delle fasi di gara, estratta e analizzata dal giudice di fatto, dalla quale si evincerebbe uno spostamento laterale della carenatura anteriore al termine della gara; 2) la constatazione, in sede di verifiche effettuate in campo chiuso, del corretto posizionamento della carenatura.

Da tali circostanza hanno dedotto che il pilota avrebbe intenzionalmente riposizionato la carenatura durante il giro di rientro al parco chiuso, ponendo in essere il comportamento fraudolento punito dall'art. dell'art. 33 y) rdsK 2023 con esclusione dalla gara e l'ammenda di euro 260,00.

L'appellante stigmatizza le conclusioni cui sono giunti in via deduttiva i commissari di gara, osservando che:

i. risulterebbe del tutto inverosimile che nei 400 metri che separano il traguardo dal parco chiuso, da percorrere ad una velocità in decelerazione da 90/100 km/h a 0 km/h, un pilota di anni 11 abbia potuto aggiustare il musetto della propria autovettura, guidando e ancor di più con la coda dei piloti che lo seguivano per i medesimi incumbenti;

ii. dalla foto utilizzata dal giudice di fatto emergerebbe che il kart, nel momento di passaggio al traguardo era in fase di sterzata, con ruote e telaio non perpendicolari alla linea del traguardo, ma tendenti a destra, con conseguente probabile alterazione della prospettiva dell'immagine fotografica. Inoltre non si sarebbe tenuto conto del fatto che la carenatura è in materiale plastico e flessibile, sensibile alla pressione del vento alle velocità più sostenute.



Automobile Club d'Italia
SPORT

La Procura, costituitasi in giudizio, richiama la fede privilegiata che dev'essere riconosciuta al referto del giudice di gara in relazione ai fatti accaduti in sua presenza ed evidenzia la validità della presunzione di frode del concorrente, in presenza di fatti accertati ed inequivoci (carenatura spostata al momento dell'arrivo, e invece correttamente collocata al momento del controllo in parco chiuso), gravando piuttosto sul pilota l'onere di provare l'assenza di un comportamento intenzionalmente fraudolento.

L'appellante, in sede di discussione, focalizza le proprie censure sul verbale di accertamento dell'anomalo posizionamento della carena anteriore, osservando che gli orari di rilevazione dell'infrazione e quello di chiusura del verbale dimostrerebbero che il pilota non avrebbe avuto il tempo di intervenire sul veicolo. In proposito l'appellante deposita anche una perizia calligrafica al fine di comprovare l'orario di chiusura del verbale, annotato a mano in calce allo stesso e scarsamente leggibile.

La Procura si oppone alla produzione di tale perizia, trattandosi di un documento nuovo.

La Corte, all'udienza del 18 marzo 2023, ha audito il giudice di fatto, Flavio Ficarra, al fine di meglio comprendere gli aspetti relativi alle modalità e ai tempi dell'estrazione del materiale fotografico utilizzato per contestare l'infrazione.

Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato, e che la decisione non dipenda dalla perizia calligrafica versata in atti (non conseguente ultroneità di ogni valutazione in ordine all'ammissibilità della stessa), quanto piuttosto dall'esito dell'istruttoria condotta in giudizio.

L'art. 24.3 del RDSK 2023 prevede che se superata la "linea di arrivo", il Commissario tecnico e/o addetto al merito (Giudice di Fatto) indica che lo spoiler anteriore di un Kart non è nella corretta posizione, una penalità in tempo di 5 secondi è inflitta al conduttore interessato dal Collegio dei Commissari sportivi. La disposizione citata continua prevedendo che "il tentativo di rimontaggio dello spoiler anteriore e/o il riposizionamento dello stesso al telaio comporta il provvedimento dell'esclusione della gara".

Nel caso di specie è emerso dall'istruttoria, condotta dal Collegio a mezzo dell'audizione del giudice di fatto, che non v'è certezza - in considerazione dell'orario della rilevazione, dell'orario di termine gara, e delle dichiarazioni dell'auditò così come da verbale - che il fotogramma che documenta lo spostamento su un lato della carena del Kart 520 ritragga il momento dell'arrivo. Anzi dagli elementi raccolti emerge che il fotogramma sia relativo al passaggio sulla linea del traguardo qualche giro prima del termine gara.

In presenza di ragionevoli dubbi circa la presenza di un'anomalia della carenatura (non solo durante le fasi di gara, ma anche) "superata la linea d'arrivo", l'unico accertamento che può dirci certo e incontestabile, dopo la linea di arrivo, è quello effettuato in campo chiuso, ove è pacifico che nessuna anomalia è stata rilevata sul Kart 520 in ordine al posizionamento della carenatura predetta.

Rebus sic stantibus, ritiene il Collegio che anche a volere escludere una possibile alterazione della prospettiva dell'immagine fotografica dovuta al posizionamento del veicolo e della telecamera, nondimeno non possa escludersi, viepiù in assenza di segni di urto sulla carenatura, che lo spostamento sia stato il frutto della pressione laterale del vento o di altre cause esterne, rimaste ignote, che hanno cessato di produrre effetti sulla carena dopo l'arrivo, anche in ragione della decelerazione del veicolo.



Automobile Club d'Italia
SPORT

La mancanza di certezza in ordine alla condizione della carena "superata la linea d'arrivo", prima del campo chiuso, toglie argomenti alla deduzione del collegio dei Commissari circa il dolo del concorrente.

In proposito giova evidenziare che mentre la rilevazione fotografica ai fini della comminazione della penalità dei cinque secondi, può avvalersi, in assenza di verifiche postume in campo chiuso, di presunzioni basate sulla persistenza, anche dopo l'arrivo, dell'anomalo posizionamento della carenatura rilevato negli ultimi giri di gara, viceversa, ove sia contestata la frode intenzionale del concorrente occorre avere certezza assoluta delle condizioni di cui all'art. 24.3. cit, e in particolare della circostanza che l'anomalo posizionamento della carenatura anteriore persista "superata la linea d'arrivo", non essendo ammissibile, in questa specifica e grave fattispecie sanzionatoria, la praesumptio de praesumpto.

In conclusione l'appello dev'esser accolto e, per l'effetto, il provvedimento sanzionatorio annullato. Conseguentemente è disposta la restituzione all'appellante del contributo versato.

PQM

Accoglie in parte l'appello e per l'effetto annulla la sanzione

Così deciso, in videoconferenza, 17.03.2023

Il Relatore
Giulio Veltri

Il Presidente f.f.
Raffaello Potenza